



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO**  
**GELA**

**ORDINANZA N° 08/85**

Il Tenente di Vascello (CP) Francesco CARPINTERI, Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Gela;

**\*VISTO:** l'art. 8, lettera "C", della legge 13.05.1940 n° 690 concernente l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio nei porti;

**\*VISTO:** l'art. 20 della legge 27.12.1973 n° 850;

**\*VISTO:** l'art. 6 del "Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli", approvato con D.P.R. 09.05.1968 n°1008;

**\*VISTO:** l'art. 2 delle "Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso" di cui alla Circolare n° 340364 in data 31.03.1970 del Ministero della Marina Mercantile;

**\*VISTO:** l'art. 4 del D.P.R. 04.02.1984 n°50, relativo all'approvazione del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi;

**\*VISTO:** il "Regolamento di sicurezza per le operazioni di carico, scarico e trasbordo nonché per la sosta ed il movimento delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso nel porto di Gela", approvato con ordinanza n° 19 del 20.05.1980;

**\*VISTE:** le Circolari del Ministero della Marina Mercantile n° 520524 in data 22.05.1974, n° 5203891 del 30.05.1978 e n° 5203968 del 24.05.1979;

**\*VISTO:** il foglio 1457 in data 19.04.1985 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta con il quale viene rappresentata l'opportunità di elevare a n° 2 unità il personale di sorveglianza sulle navi superiori a 10.000 T.S.L. nonché di estendere il servizio in questione anche alle navi operanti con merci pericolose;

**\*SENTITE:** le associazioni sindacali e le categorie economiche interessate;

**\*RITENUTO:** opportuno riordinare la disciplina del servizio integrativo antincendio nell'ambito del porto di Gela nonché emanare nuove norme in merito;

**\*VISTE:** le precedenti ordinanze n° 26/77 in data 13.10.1977 e 14/84 in data 04.06.1984 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela;

**\*VISTI:** gli artt. 68 e 81 del Codice della Navigazione approvati con R.D. 30.03.1942 n° 327 nonché gli artt. 59 e 85 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima - approvato con D.P.R. 15.02.1952 n° 328;

**\*CONSIDERATO:** che il Corpo dei Vigili del Fuoco non dispone in luogo di un distaccamento attrezzato, che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela non dispone di personale sufficiente per assicurare il servizio di sorveglianza antincendio a bordo delle navi e dei galleggianti carichi di merci infiammabili e pericolose, che, pertanto, si rende necessario provvedere con personale del luogo a ciò espressamente autorizzato, in relazione anche ai frequenti disservizi verificatisi in passato per la mancata applicazione da parte del personale di bordo delle navi delle norme di sicurezza antincendio di cui all'ordinanza n° 19/80 in data 20.05.1980 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

**\*CONSIDERATA:** l'opportunità di unificare ed aggiornare le norme concernenti il servizio integrativo antincendio negli ambiti portuali ed a bordo delle navi ormeggiate nel porto di Gela:

**ORDINA**

### **Art. 1**

L'esercizio da parte di privati o di organismi pubblici dei servizi integrativi antincendi a bordo delle navi, nella rada e negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Gela, è consentita, ai sensi dell'art. 20 della legge 27.12.1973 n° 850, previa autorizzazione del Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, da rilasciare dopo aver accertata la sussistenza di adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, su conforme parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Le ditte, così autorizzate, sono iscritte nel Registro previsto dall'art. 68 del Codice della Navigazione.

### **Art. 2**

Il personale impiegato nei servizi integrativi di prevenzione antincendio di cui all'art. 1 deve ugualmente ricevere l'autorizzazione del Comandante della Capitaneria di Porto da rilasciarsi previo accertamento di requisiti di idoneità e capacità tecnica. Detto personale che assume denominazione di "Guardia ai Fuochi" deve essere iscritto nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione nonché fra i volontari discontinui del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

### **Art. 3**

Le tariffe per la prestazione di detto servizio sono stabilite con provvedimento a parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo, sentite le categorie economiche interessate.

### **Art. 4**

Il personale, destinato ad espletare il servizio di cui all'art. 2 dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) aver compiuto 18 anni di età e non superato i 35;
- c) avere residenza nel comune di Gela o nei comuni limitrofi;
- d) essere di sana e robusta costituzione, da accertarsi mediante visita del Medico di Porto;
- e) essere di buona condotta civile e morale;
- f) saper nuotare e vogare;
- g) non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 238 punto 4 del Regolamento del Codice della Navigazione Marittima, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- h) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;
- i) aver seguito un corso di qualificazione per servizio antincendio tenuto a cura delle ditte autorizzate in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta;
- l) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico - pratico, sulle seguenti materie professionali, dinanzi ad una commissione nominata dal Comandante del Porto di Gela al fine di accertare l'idoneità soggettiva e la capacità tecnica previste dall'art. 20 della legge 27.12.1973 n° 850:
  - 1) nozioni elementari sulla combustione;
  - 2) mezzi di estinzione ad acqua, a schiuma, a polvere ed a CO<sub>2</sub>;
  - 3) disposizioni in caso d'incendio a bordo e nelle immediate vicinanze della nave, vigenti nel Porto di Gela;
  - 4) controlli e precauzioni nel caso di lavori a bordo di navi;
  - 5) controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio delle navi con carichi pericolosi.

Il punto 2) deve comprendere, oltre l'uso dei vari agenti estinguenti anche la descrizione degli impianti fissi e delle attrezzature mobili sia in dotazione alle navi che esterni; nelle disposizioni di cui al punto 3) devono essere compresi i vari metodi di intervento a secondo del luogo interessato e del materiale coinvolto nell'incendio;

- m) essere iscritto tra il personale volontario discontinuo del Corpo dei Vigili del Fuoco, secondo la legislazione in vigore.

Coloro che risultino già iscritti tra il personale volontario discontinuo del Corpo dei Vigili del Fuoco per aver appartenuto al Corpo, sono dispensati dal frequentare il corso e sostenere i relativi esami di cui ai precedenti punti i) ed l).

Per la copertura di vacanze o per l'ampliamento dell'organico del personale, avranno la preferenza nell'iscrizione nel registro di cui all'art. 2 coloro che abbiano prestato servizio:

- 1) nel Corpo dei Vigili del Fuoco, almeno per dodici mesi anche se in servizio di leva;
- 2) nella Marina Militare, nella categoria di Marinaio Pompiere, Nocchiere, Eletttricista, Meccanico, Fuochista e Nocchiere Portuale;
- 3) nella Marina Mercantile avendo navigato per almeno un anno con la qualifica di Tankista, Marinaio (se in servizio di coperta), Fuochista, Meccanico ed Eletttricista (se in servizio di macchina).

### **Art. 5**

La cancellazione dal registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione per il personale impiegato nel servizio integrativo antincendio, avviene:

- \*a) a domanda;
- \*b) per morte;
- \*c) per perdite di uno dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), m), del precedente art. 4;
- \*d) per motivi disciplinari; sono da considerarsi mancanze disciplinari:
  - 1) abbandono del posto di guardia ai fuochi;
  - 2) mancanza di rispetto verso i superiori diretti e verso il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo;
  - 3) rissa a bordo o nelle sedi della Ditta;
  - 4) ubriachezza, recidività in disubbidienza, ecc..;
- \*e) per aver raggiunto il limite di sessanta anni di età;
- \*f) per perdita motivata della qualifica di dipendente o socio dell'organizzazione autorizzata a termini del precedente art. 4;
- \*g) per forza maggiore o giusta causa, considerando come giusta causa l'assenza ingiustificata dal lavoro per un periodo superiore al mese.

### **Art. 6**

Il summenzionato personale, nell'espletamento del servizio in parola, è soggetto alla vigilanza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione e dell'art. 85 del relativo Regolamento di esecuzione.

Il Comandante del Porto, inoltre, esercita sul personale dipendente dalla Società impiegato nel servizio integrativo antincendio il potere disciplinare di cui all'art. 1255 dello stesso Codice.

### **Art. 7**

La consistenza organica delle Ditte o Società autorizzate a termine del precedente art. 1, deve essere, a giudizio dell'Ufficio Circondariale Marittimo, adeguata alle esigenze della sicurezza, in rapporto al volume del traffico di merci e materiali pericolosi che possano dar luogo ad incendio nonché in relazione al numero degli approdi.

### **Art. 8**

Per sovrintendere al personale, organizzare e dirigere il servizio la Ditta o Società autorizzata deve nominare uno o più Capi Servizio, dandone comunicazione all'Autorità Marittima. Il Capo Servizio sarà responsabile, nei confronti dell'Autorità Marittima, della efficiente organizzazione e del buon svolgimento del servizio di sorveglianza antincendio e di sicurezza a terra e sulle navi nell'ambito portuale, nonché dell'esatta applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza.

Apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione del Comandante del Porto, regolerà, tra l'altro, i rapporti tra il Capo Servizio e tutto il personale costituente l'organico.

### **ART. 9**

L'Ufficio Circondariale Marittimo, sulle navi ormeggiate ai pontili nell'ambito portuale di Gela o in rada, disporrà il servizio di prevenzione antincendio a mezzo della guardia ai fuochi, fermo restando le responsabilità demandate dalle vigenti disposizioni ai Comandanti delle navi, come pure potrà rinforzare il servizio stesso in relazione alla pericolosità delle merci manipolate o ad altre circostanze contingenti.

Fermo restando il disposto del comma precedente, il servizio di prevenzione antincendio, di massima, dovrà essere svolto secondo i seguenti criteri:

- a) navi che imbarcano o sbarcano merci pericolose in colli (quando ritenuto necessario dall'Ufficio Circondariale Marittimo):
  - una guardia ai fuochi durante tutto lo svolgimento delle operazioni ed, eventuale, fino alla partenza della nave;
- b) navi cisterna che effettuano operazioni di carico o scarico di merci infiammabili e pericolose alla rinfusa allo stato liquido o gassoso o che, comunque, siano in sosta per l'esecuzione di lavori:
  - una guardia ai fuochi, per tutta la durata della sosta, se trattasi di navi di stazza lorda uguale o inferiore a 10.000 tonnellate;
  - due guardie ai fuochi per tutta la durata della sosta, se trattasi di navi di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate.

Per le navi di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate ormeggiate al "Pontile Isola", durante i periodi in cui a bordo non si effettuano lavori o operazioni di cardiscarica, il numero delle guardie può essere ridotto da due a uno.

Parimenti potranno essere esentate dalla seconda guardia ai fuochi tutte quelle navi di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate che dimostrino di poter effettuare il servizio antincendio con personale di bordo autorizzato, munito di apposito brevetto.

Tale personale dovrà essere adibito esclusivamente a tali mansioni e dovrà esercitare la sorveglianza munito dell'equipaggiamento individuale, ad eccezione della veste protettiva, da vigili del fuoco di bordo.

- c) sulle navi adibite a trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido che effettuano operazioni di allibo:
  - una guardia ai fuochi sulla nave allibata ed una guardia ai fuochi a bordo della nave che riceve il carico.
- d) sulle navi che effettuano operazioni di bunkeraggio:
  - se effettuato da terra, a mezzo di una guardia ai fuochi durante tutto lo svolgimento delle operazioni;
  - se effettuato a mezzo di bettolina, l'Autorità Marittima si riserva di disporre il servizio di volta in volta in base alla situazione contingente (punto di ormeggio, tipo di nave, stagione ecc.);
- e) sulle navi non rientranti nel caso di cui al precedente punto b), a bordo delle quali si eseguono lavori con uso di fiamma o di saldatrice elettrica:
  - una guardia ai fuochi durante l'effettiva esecuzione dei lavori;
- f) esecuzione di lavori con fiamma, a terra, negli ambiti portuali non in concessione:
  - come da punto e);
- g) depositi, nell'ambito portuale di merci pericolose (quando ritenuto necessario dall'Ufficio Circondariale Marittimo):
  - una guardia ai fuochi durante tutta la sosta in porto;
- h) sulle navi che trasportano merci pericolose alla rinfusa allo stato solido (quando ritenuto necessario dall'Ufficio Circondariale Marittimo in relazione al tipo di merce movimentata, alla quantità, alla zona di ormeggio ed al tipo di nave):
  - una guardia ai fuochi per tutta la durata della sosta.

#### **Art. 10**

Negli ambiti demaniali marittimi portuali in concessione, i concessionari devono organizzare a terra i propri servizi di prevenzione o di estinzione antincendio con le modalità fissate dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle nei relativi atti concessori e dalle norme di legge o regolamenti specifici in vigore.

#### **Art. 11**

La sede operativa della Ditta o Società autorizzata a termini dell'art. 1, dovrà essere ubicata, pena la revoca dell'autorizzazione, in prossimità della zona portuale e dovrà essere fornita di telefono e di impianto radiotelefonico o sistema equivalente tale da garantire rapidità e facilità di comunicazioni con l'Autorità Marittima.

#### **Art. 12**

Le guardie ai fuochi hanno l'obbligo di presentarsi ad ogni richiesta dell'Ufficio Circondariale Marittimo relativa a necessità concernenti la sicurezza delle navi e delle aree portuali.

#### **Art. 13**

Tutto il personale adibito a servizio disciplinato dalla presente Ordinanza a libero accesso in Porto, sui moli e sulle navi ove sia destinato.

All'uopo, detto personale sarà munito di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ufficio Circondariale Marittimo da esibire a richiesta di qualsiasi Agente della Forza Pubblica.

#### **Art. 14**

Il servizio di sorveglianza in parola sarà espletato secondo turni di guardia articolati in modo di assicurare la continua sorveglianza per tutta la durata dell'operazione per cui si è reso necessario il servizio stesso, comprese eventuali soste delle navi.

### **Art. 15**

Le guardie ai fuochi devono essere dotate di una decorosa e pratica divisa, che deve essere riconosciuta idonea dalla Autorità Marittima.

L'equipaggiamento di ogni guardia ai fuochi deve comprendere un corredo minimo individuale composto da:

- a) scarponi antidrucciolo tipo "marina" e guanti di gomma o di altro materiale non conduttore di elettricità;
- b) un elmo rigido di plastica di colore rosso che protegga efficacemente dagli urti, del tipo approvato dall'ENPI;
- c) una lampada elettrica di sicurezza portatile con periodo di funzionamento minimo di tre ore;
- d) una ascia regolamentare e n° 1 coltello a serramanico;
- e) una cintura di sicurezza;
- f) una maschera o filtro polivalente;
- g) una cappottina idonea a proteggere dal calore radiante e dai getti di vapore;
- h) un apparecchio ricetrasmittente portatile di tipo anti-deflagrante.

La Ditta o Società autorizzata a termini dell'art. 1 dovrà, inoltre, avere in dotazione il seguente materiale:

- n° 1 tuta di amianto (per ogni tre dipendenti);
- n° 1 coperte di amianto (per ogni sei dipendenti);
- n° 5 maschere con filtro polivalente;
- n° 5 lampade elettriche portatili, con periodo di funzionamento minimo di tre ore;
- n° 5 cinture di sicurezza;
- n° 2 apparecchi di respirazione ad aria e n° 2 ad ossigeno;
- n° 5 manichette lunghe mt. 10 con relativi raccordi unificati;
- n° 5 riduttori per bocche antincendio non unificate;
- n° 5 estintori portatili a CO<sub>2</sub>;
- n° 5 estintori portatili a schiuma;
- n° 5 cordini di salvataggio costituiti da materiale resistente al fuoco;
- una congrua riserva di filtri per maschere, polivalenti e per gas specifici.

Le dotazioni collettive dovranno essere adeguate, sempre, alle eventuali nuove esigenze di traffico, a giudizio dell'Autorità Marittima.

### **Art. 16**

Ciascuna guardia ai fuochi deve essere fornita di un apposito libretto su cui dovrà compilare, per ogni prestazione, il rapporto di servizio; in caso di prestazione non individuale questo dovrà essere compilato dal Capo della squadra di servizio.

Il rapporto sopracitato dovrà essere vistato dal Comandante o dal 1° Ufficiale di coperta della sulla quale è stato prestato il servizio di vigilanza. In caso di sorveglianza prestata a terra, in depositi o recinti, il visto dovrà essere apposto dai responsabili degli stessi. Copia del rapporto in questione, qualora in esso siano state annotate delle irregolarità o delle infrazioni alle norme di sicurezza, dovrà essere trasmessa, immediatamente, all'Ufficio Circondariale Marittimo.

### **Art. 17**

Le guardie ai fuochi, quando in servizio, sono tenute:

- a) ad indossare la divisa come descritto nel precedente art. 15 del presente regolamento;
- b) ad avere con sé il tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Autorità Marittima;
- c) ad avere con sé le dotazioni individuali di cui al precedente art. 15;
- d) a presentarsi al Comandante o all'Ufficiale di guardia della nave o galleggiante, prima e dopo il servizio;
- e) a rispettare il Regolamento di bordo ed il Regolamento di sicurezza vigente nel Porto di Gela;
- f) a mantenere contegno serio, corretto e responsabile;
- g) a svolgere scrupolosamente i compiti assegnatigli, che in linea generale sono riportati nell'annesso "A" - "Consegne di massima" - alla presente Ordinanza;
- h) a non lasciare la nave od altro posto di servizio se non a lavoro ultimato, e, qualora il servizio dovesse continuare oltre al suo turno, non prima di essere stato rilevato dalla guardia subentrante, alla quale la smontante ha l'obbligo di dare tutte le consegne sul lavoro da svolgere;

- i) a riferire subito all'Ufficiale di guardia delle navi eventuali inconvenienti rilevati e, qualora questi non vengano eliminati, prontamente, a riferire per telefono all'Ufficio Circondariale Marittimo;
- l) a segnalare subito all'Ufficio Circondariale Marittimo qualsiasi fatto o azione che possa compromettere la sicurezza delle navi o degli impianti a terra. All'uopo esse, in caso di evento straordinario, dovranno far seguire un esauriente "rapporto" all'Autorità Marittima;
- m) ad informare immediatamente, in caso di incendio, l'Ufficio Circondariale Marittimo e il Comando dei Vigili del Fuoco, nonché tutti gli interessati alla movimentazione del carico;
- n) ad adottare i primi interventi di emergenza, in collaborazione col personale di bordo, in attesa dell'arrivo della squadra dei VV.FF.;
- o) a coadiuvare il Comando dei Vigili del Fuoco, quando richiesto;
- p) a provvedere ad un'accurata sorveglianza in materia di inquinamento delle acque del mare e a segnalare tempestivamente ogni inconveniente che possa verificarsi in merito all'Ufficio Circondariale Marittimo nonché a tutti gli interessati alla movimentazione del carico.

#### **Art. 18**

La Ditta o Società autorizzata a termini del precedente art. 1 è tenuta a conservare e mantenere aggiornato un registro nel quale siano trascritti i servizi effettuati, l'avvicendamento nominativo del personale, nonché brevi note sull'esito del servizio stesso con particolare riguardo a possibili eventi straordinari. Tale registro dev'essere esibito, ogni qualvolta richiesto, all'Ufficio Circondariale Marittimo.

#### **Art. 19**

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 02.07.1985 ed abroga le precedenti Ordinanze n° 26/77 e n°14/84 emanate rispettivamente in data 13.10.1977 e 04.06.1984 da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

#### **Art. 20**

I contravventori alla presente Ordinanza, della cui esecuzione sono incaricati il personale Militare dell'Ufficio Circondariale Marittimo, nonché tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Gela, li 02 Maggio 1985

**F. to IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Francesco CARPINTERI**